



Comune di Matera

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00327/2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO : Istituzione temporanea del divieto di transito in località Murgia Timone, tratto di strada tra Jazzo Gattini e il piazzale Belvedere, per lavori di posa di cavidotto elettrico.

IL DIRIGENTE

Premesso:

-che con nota assunta al Prot. 2835/PL/20 del 21.07.2020 la società INVITALIA, con sede in Roma Via Calabria n. 46, al fine di dare avvio ai lavori di posa di cavidotto elettrico, di cui al contratto di appalto per la realizzazione del "Parco Della Storia Dell'Uomo - Civiltà Rupestre", ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare della strada di Murgia Timone, tratto tra Jazzo Gattini e il piazzale Belvedere;

-che durante l'interruzione del tratto di strada la società INVITALIA e/o l'impresa esecutrice dei lavori con apposita segnaletica mobile di cantiere dovrà indicare la presenza dei lavori in atto per preavvertire gli utenti della strada nonché, all'occorrenza disporre di movieri per regolare la circolazione veicolare;

-che durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito, in ogni caso, il transito ciclo-pedonale delle persone con la creazione di percorsi protetti;

-che la suddetta impresa dovrà salvaguardare gli interessi di terzi, esentando l'Amministrazione Comunale, i suoi Funzionari e Tecnici da qualsiasi responsabilità;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori oltre che garantire la sicurezza stradale, adottare un provvedimento con il quale interdire temporaneamente la circolazione veicolare in località Murgia Timone dal giorno 27 luglio 2020 al giorno 07 agosto 2020 e comunque fino a termine lavori;

Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro su strade;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di posa di cavidotto elettrico per la realizzazione del "Parco Della Storia Dell'Uomo - Civiltà Rupestre" dal giorno 27 luglio 2020 al giorno 07 agosto 2020 e comunque fino a termine lavori:

- **L'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in località Murgia Timone, tratto di strada compreso tra Jazzo Gattini e piazzale Belvedere, eccetto frontisti.**

DISPONE CHE

- la segnaletica temporanea, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere installata a cura e spese della società INVITALIA o della ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, e posizionata in modo tale che sia percepibile agli utenti della strada al fine di

- non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione stradale;
- nel caso che i lavori siano sospesi e la strada sia transitabile questa dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
 - dovrà provvedere a consentire il libero accesso alle proprietà private presenti nella predetta località, garantendo tutte le norme di sicurezza, restando questo Ente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o sinistri;
 - la stessa ditta, al fine di prevenire qualsiasi pericolo, soprattutto durante le ore notturne, dovrà segnalare la presenza di cantiere e l'interruzione della circolazione con adeguata segnaletica che dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, disponendone la rimozione a termine dei lavori;
 - tutti gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere e alle cautele necessarie onde evitare danni a persone e/o cose restano a carico della stessa Impresa;
 - la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino, anche notturno, di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici luminosi
 - tutta la segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo".

La ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all'acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all'assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il M.Ilo Giuseppe LA GUARDIA, del Settore Polizia Locale.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Matera e notificata alle forze di Polizia, di emergenza e soccorso, alla ditta esecutrice dei lavori e all'Ente Parco della Murgia Materana.

Comune di Matera lì, 24/07/2020

IL DIRIGENTE
PAOLO MILILLO